

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02972/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2972 del 2026, proposto dal signor Alessio Remollino, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Venditti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, la Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Formez PA – centro servizi, assistenza studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

del signor Marco Remigio, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 01192/2026, resa tra le parti, pubblicata in data

20 gennaio 2026, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado iscritto al R.G. 15614/2025, proposto dall'odierno appellante per l'annullamento *«dell'esito della prova scritta svoltasi il 20 ottobre 2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli uffici notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) per come pubblicato il 22 ottobre 2025 nella parti ritenute lesive»*;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, della Commissione interministeriale Ripam e del Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 il Cons. Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Considerato che i rilievi articolati avverso la sentenza impugnata necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari della parte appellante possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., restando onerate le Amministrazioni appellate ad adottare adeguate misure idonee ad evitare che, nelle more della definizione del giudizio, l'accoglimento del ricorso sia inutile per l'interessato;

Considerato, altresì, che l'appellante ha affermato di avere proposto, in data 23 marzo 2026, ulteriore ricorso avverso la graduatoria dei vincitori, pubblicata il 27

gennaio 2026, il cui procedimento è stato rubricato al R.G. 03551/2026 del Tar Lazio- Roma sez. IV, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, si rende necessario, disporre, come da relativa istanza, l'integrazione del contraddittorio a cura della parte appellante che potrà procedere – in considerazione dell'elevato numero di soggetti vincitori e idonei del concorso pubblico oggetto del presente giudizio - per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

i) dovrà essere pubblicato un estratto del presente contenzioso sul sito internet dell'Amministrazione appellata;

ii) il relativo annuncio dovrà contenere l'indicazione degli estremi del ricorso di primo grado, del ricorso in appello, del nome delle ricorrenti, della denominazione dell'Amministrazione intimata e della sentenza impugnata, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Consiglio e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sezione "Consiglio di Stato – attività giurisdizionale";

iii) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere eseguita, a pena di improcedibilità dell'appello ex art. 95, comma 4, c.p.a., entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, e parte appellante è onerata di documentare l'intervenuto adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di 15 giorni;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, così dispone:

a) accoglie l'istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito *ex art.* 55, comma 10, c.p.a., e, per l'effetto, fissa la discussione del merito del gravame all'udienza del 3 dicembre 2026;

b) dispone che parte appellante proceda all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi e con le modalità indicate in motivazione;

c) compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Ardizzone

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO